



*Assologistica*

**STATUTO 2023**

## Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione Assologistica, Associazione Italiana delle imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali.  
L'Associazione ha sede legale in Milano – via Emilio Cornalia 19 – ed uffici a Roma e Milano.  
L'Assemblea potrà stabilire l'istituzione di altri uffici o delegazioni sia in Italia che all'estero.  
L'Associazione comprende tutte le aziende che, in una logica industriale integrata, svolgono attività di ricevimento, di deposito, di movimentazione, di manipolazione, di distribuzione e consegna delle merci per conto terzi, ovvero attività di e-commerce e di e-business, relative ai settori di cui sopra.

## Art. 2 - SCOPI

L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro, e si pone l'obiettivo generale di promuovere e tutelare sia in Italia sia all'estero l'efficacia e la qualità delle imprese aderenti, nonché l'immagine del sistema logistico nazionale.

In particolare:

- a) analizzare i temi di interesse generale del sistema logistico, in relazione all'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione della produzione e dei mercati
- b) studiare i problemi specifici dei singoli segmenti del settore, i magazzini generali, frigoriferi, di stagionatura, depositi, interporti, autoporti, centri intermodali, terminal portuali, interportuali e aeroportuali, centri logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, silos per cereali, depositi franchi, depositi per conto terzi, nonché per tutte le attività comunque comprese nella definizione di cui all'art. 1, cercando le modalità da seguire per la loro soluzione e coordinando le esigenze espresse dalle imprese associate
- c) rappresentare il settore della logistica, nella definizione di cui all'art. 1, nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali
- d) concorrere a promuovere forme di collaborazione e di solidarietà tra le imprese associate, che consentano di perseguire comuni e più vaste finalità di progresso e di sviluppo
- e) costruire e diffondere conoscenze sui temi di interesse generale del settore attraverso ricerche, pubblicazioni e convegni atti a favorire la migliore conoscenza della categoria in Italia e all'estero
- f) tutelare le attività delle imprese associate sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale e contratti di lavoro. Gli accordi di carattere sindacale stipulati dall'Associazione non vincolano le aziende di attività promiscua, che applichino contratti di lavoro di altri settori nei quali esse esplicano la loro attività preminente
- g) organizzare corsi di formazione al fine di migliorare la professionalità del personale dipendente e favorire la crescita di nuovi profili professionali utili allo sviluppo dell'occupazione e delle attività delle aziende associate
- h) fornire alle imprese associate servizi, informazione e consulenza su tematiche generali e specifiche
- i) svolgere ogni altra attività di interesse dei soci.

## ART. 3 – SOCI EFFETTIVI

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria.

Possono essere associate le imprese, nonché le rappresentanze o organizzazioni che abbiano al loro interno imprese, che:

- a) siano autorizzati all'esercizio di magazzini generali a norma di legge
- b) esercitino l'industria del freddo e attività affini
- c) siano concessionari a norma del R.D. 17/3/1938 n. 728, di depositi franchi
- d) gestiscano silos e depositi di qualsiasi genere in zona portuale
- e) operino in regime di magazzino fiduciario bancario o doganale per conto terzi
- f) gestiscano centri di raccolta e depositi per conto terzi
- g) gestiscano interporti, autoporti, centri intermodali, terminal portuali, interportuali e aeroportuali
- h) gestiscano un insieme di operazioni riguardanti la movimentazione delle merci dal produttore al consumatore (door to door) con sistemi logistici avanzati, incluse operazioni di trasformazione, assemblaggio, ecc. in modo tecnologicamente organizzato e attività di e-commerce ed e-business, il cui contenuto prevalente è relativo ad attività logistiche
- i) rientrino comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 1.

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assologistica, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assologica
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
- Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché le imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole dei soggetti associativi cui Assologica aderisce.

#### Art. 4 - SOCI AGGREGATI

È ammessa l'adesione in qualità di soci aggregati, di studi di consulenza, persone fisiche o giuridiche e/o imprese collegate al settore, e che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

#### Art. 5 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

La qualità di socio si può acquisire su domanda di adesione della singola azienda o organizzazione o rappresentanza di imprese.

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso di una serie di requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - e alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Presidenza a scrutinio palese, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica.

L'ingresso di nuove imprese viene comunicato all'interessato e a tutti i soci.

#### Art. 6 - DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI E DIRITTI DEI SOCI

La qualità di socio si acquisisce a far tempo dal momento in cui la relativa domanda viene accolta, e si conserva per il periodo minimo dell'anno in corso e dei due successivi anni solari.

Il socio ammesso dovrà versare, entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, l'intera quota di ammissione ed il contributo annuale calcolato pro-quota sui mesi residui dell'anno solare a far data dal momento della domanda di ammissione.

Il rapporto associativo del singolo socio, successivamente al periodo iniziale di cui al primo punto del presente articolo, si considera tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia presentata dichiarazione di recesso per lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

#### Art. 7 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività – a giudizio insindacabile del Consiglio di Presidenza – non rientri in quelle previste dall'articolo 3 del presente Statuto
- c) recesso del socio:
  1. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso
  2. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto
- d) cessazione attività aziendale o fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

Per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

In capo al socio dimissionario, mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi – fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Il socio che per qualsiasi motivo perde tale qualità, non ha alcun diritto sul fondo comune e deve comunque versare i contributi fino al 31 dicembre dell'anno in corso o del primo triennio di adesione, come previsto dall'art. 6 dello Statuto.

La qualifica di socio non è trasmissibile, salvo nel caso di acquisizione ed incorporazione.

## Art 8 – DIRITTI E DOVERI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Assologistica.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice etico di Assologistica, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è chiamati a far parte
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Assologistica, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del registro imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

Tali informazioni e notizie saranno tenute riservate dall'Associazione e, ove necessario, utilizzate solo in forma riassuntiva senza indicazione della fonte, salvo il caso in cui l'Associazione agisca per delega o incarico di Autorità.

## ART. 9 – SANZIONI

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti.

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi, la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni
3. decadenza dagli organi associativi deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile, l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Per le sanzioni comminate dagli organi è ammesso il ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri, per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, è ammesso il ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera.

## Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- i Revisori Contabili
- i Probiviri.

## Art. 11 – ASSEMBLEA

All'Assemblea partecipano i soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il pagamento dei contributi associativi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statuarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola.

## Art. 12 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica da spedirsi ai singoli soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; per motivi d'urgenza, tale termine può essere ridotto a otto giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, ove la prima andasse deserta, nonché delle materie da trattare. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e almeno un'ora dopo la prima, ma non oltre trenta giorni da questa.

Per la validità delle riunioni di prima convocazione è necessario che siano presenti tanti soci in regola con il versamento dei contributi associativi che dispongano di almeno la metà dei voti complessivamente spettanti ai soci, da calcolarsi secondo i criteri dell'art. 17.

In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statuarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20%.

La convocazione straordinaria può essere richiesta al Presidente da parte del Consiglio Generale o di soci che rappresentino il 15% dei voti totali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, senza tener conto di astenuti e schede bianche, salvo quanto previsto dal presente Statuto in ordine alle modifiche statuarie e allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

## Art. 13 - ASSEGNAZIONE DI VOTI

Ad ogni socio spettano in Assemblea voti in numero determinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale. Il meccanismo di attribuzione dei voti deve essere necessariamente differenziato in base al contributo versato, avendo cura di assicurare una equilibrata rappresentanza delle attività di cui si compone la base associativa.

## Art. 14 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) elegge ogni biennio dispari il Presidente e i Vice Presidenti e approva il relativo programma di attività
- b) delibera sui problemi e sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta
- c) procede all'elezione dei componenti-elettivi del Consiglio Generale ogni biennio pari. Il metodo di elezione ed il numero massimo dei Consiglieri da eleggere nell'ambito della quota indicata al successivo articolo 15, comma 1, vengono approvati dal Consiglio Generale in apposito regolamento
- d) elegge i Revisori contabili ogni quadriennio pari (3 membri effettivi e 2 supplenti)
- e) elegge 6 Provisori ogni quadriennio pari
- f) approva la delibera contributiva e il bilancio consuntivo
- g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto
- h) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o dal Consiglio Generale, alla sua approvazione
- i) determina gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività di Assologista ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa

l) delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori  
Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario di Assemblea e dagli eventuali scrutatori.

#### Art. 15 – CONSIGLIO GENERALE

Del Consiglio Generale fanno parte:

1. i seguenti componenti di diritto, con diritto di voto: il Presidente, i Vice Presidenti, l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici
2. i componenti eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 14, comma 1, lettera c).

Fanno altresì parte del Consiglio Generale un numero di componenti nominati dal Presidente fino ad un massimo del 5% del totale dei componenti del Consiglio, scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale. Il mandato di tali componenti coincide con quello del Presidente che li ha nominati.

Sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri e tutti i Past President, laddove non siano componenti di diritto e purché espressione di imprese regolarmente associate.

Sono ammessi inviti permanenti, senza diritto di voto, solo in Consiglio Generale, proposti dal Presidente, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti.

Possono essere eletti come membri del Consiglio Generale solo le persone designate a tale carica dai soci effettivi, con presentazione scritta inviata a mezzo raccomandata, o posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea che deve provvedere alla elezione e purché presentino i requisiti di cui che non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive

- a) che siano designati da Aziende dimissionarie o escluse in base all'art. 7
- b) che si siano resi responsabili di gravi violazioni del Codice etico

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è delegabile.

In prima convocazione per la validità delle delibere del Consiglio, occorre la maggioranza dei suoi componenti.

Decorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, il Consiglio passa in seconda convocazione e per la validità delle sue delibere è sufficiente la presenza di un terzo dei membri in carica.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento dell'Associazione per la cui approvazione occorre la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali.

1. sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico
- d) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea
- g) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di Assogistica
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto
- i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto
- j) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda
- k) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione
- l) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Associazione
- m) nominare un Comitato elettorale formato da tre componenti scelti fra i soci
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

#### Art. 16 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza non è delegabile.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza è convocato mediante comunicazione del Presidente contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, inviata per posta elettronica almeno 5 giorni prima, ridotti a 3 nei casi di urgenza.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei votanti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni membro ha diritto ad un voto e non può delegare la partecipazione e il voto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Associazione
- b) dirigere l'attività di Assolagistica nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale
- d) deliberare sulle domande di adesione
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi Tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti
- f) nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica
- i) deliberare le sanzioni di sospensione
- j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo eventuale regolamento di attuazione.

#### Art. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per ulteriori due anni consecutivi. Dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a 4 bienni può essere rieletto.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui al successivo articolo, previa consultazione dei soci.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio.

1. compie gli atti di ordinaria amministrazione di sua competenza, con facoltà di delega
2. provvede all'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione
3. vigila sul funzionamento e sull'andamento delle attività associative
4. presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza
5. convoca gli organi associativi, con poteri sostitutivi in casi di impedimento e di immotivata inerzia
6. esercita, in via di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile
7. può invitare alle riunioni degli Organi sociali chiunque possa essere utile all'approfondimento dei punti all'ordine del giorno.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente più anziano di età.

#### Art. 18 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

La Commissione di designazione è composta da:

imprenditori associati, in possesso di una serie di qualificanti requisiti personali, organizzativi e professionali, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci per far emergere candidature, raccogliere indicazioni e proposte per le strategie associative.

Nella prima settimana di mandato la Commissione può ricevere eventuali candidature, formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione di designazione informa il Collegio Speciale dei Probiviri per la verifica preliminare del profilo personale, professionale ed associativo dei candidati, nonché il possesso degli altri requisiti richiesti.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti esercitabili.

La Commissione di designazione stabilisce le modalità di comunicazione alle imprese iscritte dei candidati emersi e degli autocandidati con le relative linee programmatiche.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.

La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in Consiglio Generale senza tener conto di astenuti e schede bianche si computano invece le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

#### Art. 19 – VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi fino ad un massimo di 6.

Per presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Successivamente alla designazione, il Presidente designato comunica riservatamente al Collegio speciale dei Probiviri i nominativi dei candidati per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento. Acquisito tale parere, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato propone al Consiglio Generale i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Generale vota in modo unitario la proposta concernente la squadra dei Vice Presidenti, a scrutinio segreto.

L'Assemblea vota contestualmente il Presidente, il programma e la squadra dei Vice Presidenti e le relative deleghe.

I Vice Presidenti durano in carica 2 anni, possono essere rieletti per ulteriori tre bienni consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a due bienni.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.

#### Art. 20 – REVISORI CONTABILI

L'Assemblea elegge tre Revisori Contabili, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei Revisori legali, e due supplenti; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente senza limiti.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

#### Art. 21 - PROBIVIRI

L'Assemblea elegge sei Probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente senza limiti.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale. L'importo del deposito deve essere fissato fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

I Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

#### Art. 22 - FORMAZIONE DELLE LISTE

Ai fini della elezione dei Probiviri e dei Revisori, le liste vengono formate attraverso le autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

Per le cariche di Probiviro e Revisore contabile sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

È necessario raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire e ove possibile, proporzionale riduzione del numero degli eligendi.



In caso di raccolta di un numero di candidature superiore ai seggi, è possibile esprimere un numero di preferenze che non può superare i 2/3 degli eligendi.

Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

#### Art. 23 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale:

1. provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione
2. provvede all'organizzazione ed alla direzione dell'attività degli Uffici dell'Associazione
3. è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione diretta del personale dipendente, ivi compresi assunzioni, licenziamenti e politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza, previa comunicazione al Presidente, ed in armonia con i programmi strutturali e con gli obiettivi definiti dal Consiglio Generale
4. presiede la Commissione sindacale
5. partecipa alle riunioni degli organi sociali svolgendo le funzioni di Segretario.
6. dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi sociali.

#### Art. 24 - RAGGRUPPAMENTI DI SETTORE

Possono formarsi, tra aziende associate con interessi anche temporaneamente omogenei, Raggruppamenti di area o di Settore.

Ha rappresentanza esterna verso terzi, attraverso il Vice Presidente di riferimento.

Il raggruppamento, entro il più vasto ambito dei compiti conferiti dallo Statuto all'Associazione, ha lo scopo di approfondire lo studio e definire le soluzioni per i propri problemi specifici.

La definizione del funzionamento operativo di ciascun raggruppamento di area o di settore è demandata ad appositi regolamenti che saranno definiti dal raggruppamento stesso.

Eventuali necessità finanziarie aggiuntive per il raggiungimento degli scopi saranno soddisfatte autonomamente dal raggruppamento.

#### Art. 25 - COMMISSIONI TECNICHE

Le Commissioni tecniche hanno carattere consultivo.

La costituzione delle Commissioni è demandata al Consiglio di Presidenza.

Esse fanno comunque riferimento al Presidente o ai Vice Presidenti interessati.

Non hanno, in assenza di espresa delega degli organi direttivi, rappresentanza esterna verso terzi, siano essi Autorità, Federazioni, Associazioni, Enti o Privati.

#### Art. 26 – AMMINISTRAZIONE E FONDO COMUNE

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Generale, coadiuvato dal Segretario Generale, predispone un bilancio consuntivo dell'esercizio ed un bilancio preventivo, seguendo le norme di competenza e quelle delle Società per Azioni.

Il progetto di bilancio e le relazioni dei Revisori contabili, predisposti e approvati dal Consiglio di Presidenza devono essere inviati al domicilio dei soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea che deve discuterli ed approvarli definitivamente.

Il fondo comune deve essere costituito unicamente dalle eccedenze attive delle gestioni annuali.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche associative sono gratuite. Sono riservate a rappresentanti di imprese associate che coprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

Ai fini dell'accesso alle cariche di Presidente e di Vice Presidente è necessario il doppio inquadramento come disciplinato dal regolamento unico per il sistema di Confindustria (Titolo IV, Capo II, Sezione a) punto 7).

Per i Proibiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le altre cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione aderente a Confindustria.

La verifica sui requisiti dei candidati viene effettuata dal Collegio speciale dei Proibiviri.

#### Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea Generale, presa con la maggioranza di tre quarti dei voti degli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### Art. 29 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

In casi particolari, singole modificazioni dello Statuto possono essere sottoposte ai soci mediante referendum tra gli stessi. In tal caso è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 30 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano i principi generali e la normativa dei soggetti associativi cui Assolgestica aderisce, nonché le norme del codice civile che disciplinano le Associazioni non riconosciute.

\*\*\*\*\*

#### **Norme transitorie**

Le previsioni contenute nel presente statuto entrano in vigore e diventano operative a valle del completamento dei passaggi elettorali relativi a tutti gli organi associativi che si terranno entro il 2023.

Il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo assumono le nuove denominazioni – rispettivamente – di Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale subito dopo la conclusione della procedura di rinnovo del Presidente e dei Vice Presidenti di cui alla prima norma transitoria.

Con riferimento alla durata dei mandati degli organi eletti nel 2023, si dispone quanto segue:

- Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica fino al 2025
- I componenti del Consiglio Generale, i Provirari e i Revisori restano in carica fino al 2026.

A partire dai rinnovi successivi a quelli realizzati nel 2023, si applicano le norme relative alle procedure elettive e alla durata dei mandati contenute nel presente statuto, in coerenza con quanto disposto dalla prima norma transitoria.